



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c. NON DEFINITIVA

Nella controversia iscritta al n. 137/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 24.1.2024

da

[REDACTED]

- ricorrenti –

rappresentate e difese dall'Avvocato PISTILLI MASSIMO, come da mandati a margine del ricorso in calce al ricorso, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Viterbo via Belluno 69

contro

AZIENDA ULSS N. 4 - VENETO ORIENTALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- resistente –

rappresentata e difesa dagli Avvocati [REDACTED] e [REDACTED], come da mandato in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il loro studio in [REDACTED]

OGGETTO: retribuzione.

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

accertare il servizio prestato dalle ricorrenti e per l'effetto al pagamento della indennità giornaliera di turno per ogni giorno di riposto compensativo fruito nella misura stabilita dal CCNL comparto sanità 2016/2018 e, per l'effetto, condannare l'Azienda ULSS4 Veneto Orientale a pagare alle ricorrenti, a titolo di differenze retributive le indennità di turno per i giorni di riposo compensativo fruiti come di seguito quantificate: quanto a [REDACTED] per euro 318,78; quanto a [REDACTED] per euro 190,44; quanto a [REDACTED] per euro 194,58. Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, fin da ora, antistatario,

Per parte resistente:

Nel merito.

In via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto.

In subordine: ridurre le pretese avversarie in ragione di quanto argomentato al par. (7).

In ogni caso: Spese anche generali e competenze di lite integralmente rifuse.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Le ricorrenti, dipendenti della ULSS 4, agivano in giudizio per la condanna della convenuta al pagamento in loro favore dell'indennità di turno in corrispondenza con le giornate di riposo compensativo assegnate. Sostenevano che l'obbligo di corrispondere detta indennità anche nelle giornate di riposo compensativo discendesse dalle previsioni dell'art. 86, co. 4 del CCNL, Sanità 2016/2018, e concludevano per la condanna della ULSS al conseguente pagamento, per gli importi precisamente indicati in ricorso (e riportati in epigrafe).
2. Alla prima udienza, riscontrato che la notifica del ricorso-decreto non era avvenuta ritualmente, veniva concesso al parte ricorrente nuovo termine.
3. Si costituiva quindi la ULSS convenuta, che eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione delle pretese delle ricorrenti con riferimento a quanto eventualmente maturato prima del 18.4.2019 (quinquennio anteriore alla notifica del ricorso) e nel

merito negava fondatezza al ricorso anche per carente allegazione e prova, pur formulando a sua volta dei conteggi alternativi.

4. La causa perveniva in decisione sull'an all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.

§ § § § § § § § § § § § § § § §

5. La questione riguarda la spettanza dell'indennità di doppio turno di cui all'art. 86 del CCNL Sanità 2016/2018 alle ricorrenti con riferimento ai giorni in cui hanno fruito di riposo compensativo, laddove é pacifico che l'azienda convenuta abbia corrisposto l'indennità in parola solo per i giorni di presenza in servizio.

1. La norma così dispone: “<<4. Agli operatori di tutti i ruoli appartenenti alle categorie da A a D, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'Azienda o dell'Ente per almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera pari a € 2,07. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio ovverosia almeno pari al 30%. L'indennità non può essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi...>>.”

2. L'azienda nega che la mancata corresponsione dell'indennità in questione nelle giornate di riposo compensativo costituisca violazione di un obbligo, in quanto la norma utilizza il verbo “potere” e non quello di “dovere”; inoltre l'interpretazione prospettata dalla controparte violerebbe il disposto dell'art. 7, co. 5, D.Lgs. 165/01 secondo cui “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”.

3. Entrambi gli argomenti non convincono.
4. Quanto alla tesi per cui l'art. 86, co. 4, prevederebbe una sola facoltà e non obbligo per l'azienda ospedaliera di riconoscere l'indennità di doppio turno per i giorni di riposo compensativo: la terminologia utilizzata non può condurre all'interpretazione prospettata perché andrebbe a creare in capo al datore di lavoro non una facoltà, ma l'arbitrio di riconoscere o meno l'indennità in parola in relazione alle giornate di riposo. Anche sul piano letterale comunque l'interpretazione più convincente è nel senso che l'azienda "non può" erogare l'indennità in questione nei giorni di assenza, con l'unica eccezione costituita dai giorni di riposo compensativo, in cui al contrario l'indennità tendenzialmente spetta, ovvero spetta laddove ricorrano i presupposti generali stabiliti nel medesimo art. 86 CCNL, cioè che nel mese vi sia l'alternanza di turni per almeno il 30%.
 - 11.1. Per altro verso, la previsione di cui all'art. 7, co. 5, D.Lgs. 165/01 non è dirimente, perché il riposo compensativo corrisponde ad una prestazione effettivamente resa, in quanto è assegnato a fronte dell'espletamento di attività lavorativa in misura eccedente a quella prevista come normale dal CCNL.
 - 11.2. Del resto, la giurisprudenza di legittimità anche di recente interpretando la norma in questione ha affermato che l'indennità in parola spetti anche quando "l'assenza dal servizio coincida con il godimento di un riposo compensativo; nella sostanza ... si tratta di un compenso strettamente connesso alla penosità del lavoro prestato in turni e agganciato all'effettiva prestazione del servizio, con la sola deroga delle assenze che sono causalmente collegate a tale organizzazione del lavoro e funzionali al recupero della maggior durata della prestazione lavorativa" (Cass., ord. 28575/24).
12. Dunque, alle ricorrenti effettivamente spettava l'erogazione della indennità di doppio turno anche in corrispondenza a giornate di riposo compensativo, al ricorrere del preposto richiesto dalla norma e cioè dell'alternanza nei turni per almeno il 30% nel corso del mese.

13. E' peraltro maturata la prescrizione in relazione al periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso, avvenuta il 18.4.2024 – non vi è infatti prova dell'effettivo invio e ricezione della precedente diffida – per cui sono prescritte eventuali somme fino al 18.4.2019.
14. Quindi la ULSS convenuta va condannata a corrispondere alle ricorrenti gli importi non versati a titolo di indennità di doppio turno per i giorni di recupero compensativo, qualora detti recuperi si siano realizzati in mensilità in cui vi sono effettivamente stati doppi turni per almeno il 30%, per il periodo successivo al 18.4.2019, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
15. Per la quantificazione la causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
16. Le spese di lite seguiranno al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, decidendo in via non definitiva, condanna la ULSS convenuta a corrispondere alle ricorrenti gli importi non versati a titolo di indennità di doppio turno per i giorni di recupero compensativo, qualora detti recuperi si siano realizzati in mensilità in cui vi sono effettivamente stati doppi turni per almeno il 30%, per il periodo successivo al 18.4.2019, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Spese al definitivo.

Venezia, 15/11/2024.

Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo